



## CREDITI DI FIRMA ACCETTAZIONI

### Foglio informativo N° 27

data aggiornamento: **01 APRILE 2012**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

#### Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc.

via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573

email: [info@popves.it](mailto:info@popves.it) – sito internet: [www.popves.it](http://www.popves.it)

N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.

#### CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA O ACCETTAZIONE BANCARIA

L'accettazione bancaria è un titolo avente la forma della cambiale tratta, con il quale il traente ordina alla Banca (trattario) di pagare all'ordine proprio un certo ammontare ad una scadenza fissa, e sul quale la Banca stessa pone la propria firma per accettazione. La Banca, in virtù dell'accordo sottostante con il cliente, diventa l'obbligato principale e risponde secondo la legge cambiaria.

#### I PRINCIPALI RISCHI SONO RAPPRESENTATI DAL VERIFICARSI DELLE SGUENTI CIRCOSTANZE:

- la negoziazione della tratta avviene con girata piena, ma accompagnata dall'annotazione "senza garanzia" da parte del primo giratario e di quelli successivi. Tale clausola ha lo scopo di evitare l'azione di regresso tra i successivi giratari in quanto nessuno di essi assume la veste di obbligato cambiario: tali sono solo l'impresa traente e la Banca accettante.

#### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>Durata</b> , mesi	minimo 3 - massimo 12
<b>Rimborso</b> (valore nominale)	a scadenza
<b>Estinzione anticipata</b>	non consentita
<b>TASSO A DEBITO</b> (traente)	Da concordarsi bilateralmente con il cliente
<b>Interessi di mora</b> (per ogni giorno di ritardo, in ragione d'anno)	T.U.R. + Int. Legali
<b>Calcolo degli interessi</b>	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)
<b>SPESE E COMMISSIONI</b>	
<b>Commissione di accettazione</b> (su base annua)	1,00% minimo sul valore nominale della tratta
<b>Imposta di bollo</b> (a carico del traente)	0,1 per mille del valore di emissione
<b>Commissione per ogni documento di sintesi relativo ad informativa periodica</b>	€ 1,00
<b>Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione generalizzata delle condizioni</b>	€ 1,00
<b>Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione delle condizioni sul singolo rapporto</b>	€ 1,00

### **Natura dei soggetti traenti**

Possono emettere accettazioni bancarie gli imprenditori di cui all'articolo 2195 cod. civ. e cioè gli imprenditori che esercitano attività commerciale:

- gli imprenditori individuali (titolari di imprese);
- le società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- le società di capitali;
- le società cooperative.

Non possono invece essere emittenti di accettazioni bancarie:

- i piccoli imprenditori;
- le società semplici (essendo a queste ultime inibito l'esercizio di attività commerciali).

### **Girata "senza garanzia"**

Ulteriore condizione posta dal legislatore fiscale già in occasione del D.L. n° 216 del 1978, è quella della circolazione delle cambiali mediante girata con clausola senza garanzia. Lo spirito della disposizione appare abbastanza chiaro ove si consideri che le accettazioni bancarie recano la firma della Banca come obbligato principale e quindi di un soggetto la cui solvibilità non viene posta in dubbio per principio.

### **Indicazione del provento**

L'indicazione del provento è funzionale all'applicazione della ritenuta di cui al 2° comma dell'art. 1 del D.L. n° 546. Il provento va espresso in un importo determinato e non deve comprendere altre somme eventualmente corrisposte dall'impresa traente all'acquirente delle accettazioni bancarie, come ad esempio la commissione d'intermediazione.

### **Contabilizzazione delle operazioni**

Per quanto concerne la evidenziazione contabile delle operazioni su accettazioni bancarie, occorre rilevare che la natura dell'accordo base è tale da porre a carico della Banca dei precisi impegni suscettibili di appropriata iscrizione in bilancio. La Banca si impegna infatti a concedere all'impresa un tipico credito di firma, allorché apporrà la propria firma di accettazione delle tratte. Ancor prima che si realizzi il credito di firma mediante il rilascio dell'accettazione, con il menzionato accordo sorge in capo alla Banca uno specifico impegno (ad accettare), la cui rilevanza economica è tale da essere evidenziata nello Stato Patrimoniale (art. 2424 cod. civ.).

### **Legge applicabile e Foro competente.**

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato. Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art.18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

### **RECLAMI**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

#### **- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).**

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca [www.popves.it](http://www.popves.it) e presso tutte le filiali.

#### **- Ombudsman-Giurì Bancario.**

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), sul sito della Banca [www.popves.it](http://www.popves.it) e presso [tutte le filiali](#).

#### **- Conciliatore Bancario Finanziario**

[Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito \[www.conciliatorebancario.it\]\(http://www.conciliatorebancario.it\)](#)

## **LEGENDA**

<b>Garante</b>	E' il traente dell'operazione che provvede all'emissione dell'accettazione
<b>Debitore principale</b>	E' la banca trattaria
<b>Importo massimo garantito</b>	E' la complessiva somma dell'operazione equivalente al Valore Nominale della stessa

